



TRIBUNALE DI UDINE

n. prot. 1608/17

Udine 05 maggio 2017

Oggetto: variazione tabellare decreto n. 67/17

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Trieste
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trieste
Ai Sigg.ri Magistrati – sede
Al Consiglio Ordine Avvocati – sede
Alla Dirigente dott.ssa Monteleone

Si trasmette decreto di variazione tabellare n. 67/17 dd. 04/05/2017
immediatamente esecutivo.



Il Funzionario Giudiziario
Marta Chiusa



Decreto n. 67/17

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

Il Presidente

Provvedimento urgente di modifica della tabella

Decreto di supplenza

(ex Circolare n. 19197 del 27 luglio 2011 e succ. mod.)

Premesso che con decreto 21 marzo 2017, n. 43/17, il dott. Gianpaolo Fabbro, a seguito della maturata decennialità nella prima sezione civile e dopo regolare concorso, è stato assegnato, a far data dal 12.05.2017, al posto tabellare di giudice della seconda sezione civile;

rilevato che il posto tabellare di provenienza del dott. Fabbro (sezione prima civile) è temporaneamente vacante, in attesa della presa di possesso della M.O.T. dott.ssa Irma Giovanna Antonini (2.11.2017);

considerato che ovviamente, ai sensi dell'art. 3.1 della citata Circolare, non è possibile il cd. congelamento del ruolo in attesa della presa di possesso della dott.ssa Antonini, assegnata, appunto, alla prima sezione civile - settore famiglia;

rilevato, inoltre, che il ruolo di provenienza del dott. Fabbro è incentrato, in via prevalente, su procedimenti in materia di famiglia e minori, con conseguente necessità, di apprestare un meccanismo di sostituzione che non ritardi la trattazione di tali procedimenti e che eviti la formazione di arretrato in tale materia;

considerato che trattasi di un limitato periodo di tempo in attesa della predetta presa di possesso: al netto del periodo feriale, comprensivo dei periodi dedicati alla redazione dei provvedimenti e alla preparazione delle udienze, circa quattro mesi;

ritenuto che tale contenuto turno di tempo consiglia l'utilizzazione dell'istituto della supplenza;

considerato che, per quanto si dirà appresso, data la peculiarità della materia e della situazione, non è possibile affidarsi unicamente ai criteri di supplenza già previsti tabellarmente, con conseguente necessità, tenuto anche conto che si tratta di supplenza per un periodo superiore a 60 giorni, di disporre la conseguente variazione tabellare ex art. 7 della citata Circolare;

considerato che, esclusa, per ragioni intuitive (e visto il tenore dell'art. 7.3 della Circolare citata), la supplenza da parte di magistrati appartenenti alle sezioni penali, esclusa pure la supplenza da parte di magistrati appartenenti alla seconda sezione civile, in quanto normalmente addetti alla trattazione di materie quali obbligazioni, contratti, esecuzioni e procedure concorsuali, assai

diverse da quelle della famiglia e minori, ed esclusa ancora la supplenza da parte degli altri giudici della prima sezione civile addetti alla famiglia (salve le limitate eccezioni della quali si dirà), in quanto già in numero esiguo rispetto al carico di lavoro (due più il presidente), va adottata la supplenza da parte dei giudici della prima sezione civile appartenenti al settore volontaria giurisdizione, in quanto addetti anch'essi a procedimenti coinvolgenti minori e ad un settore in qualche modo affine a quello della famiglia, riguardando esso la persona (e per tali ragioni, non è stato disposto un vero e proprio interpello tra tutti i giudici del Tribunale, avendo ottenuto il consenso da parte di tutti i giudici della prima sezione civile, unica interessata al provvedimento); considerato che la supplenza da parte di uno solo dei giudici della volontaria giurisdizione per l'intero periodo avrebbe comportato il problema di supplire alla sua assenza in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione, con il rischio concreto di ritardare gravemente la trattazione di tali procedimenti e di creare arretrato, non risultando praticabile la trattazione congiunta e contestuale di entrambi i ruoli da parte di una sola persona per l'intero periodo, attesi i considerevoli carichi di lavoro e il costante incremento dei procedimenti di volontaria giurisdizione, e in particolare di quelli di amministrazione di sostegno;

considerato che, dunque, al fine di evitare l'insorgere "a cascata" del problema di supplire all'assenza di un magistrato di un determinato settore specialistico, la scelta non può che ricadere sulla divisione del periodo di supplenza tra i quattro giudici della volontaria giurisdizione, i quali, in tal modo, continueranno a trattare regolarmente i loro rispettivi ruoli;

considerato che, quindi, sia il ruolo famiglia ex dott. Fabbro (e il ruolo ordinario nei limiti di cui appresso), sia i ruoli di volontaria giurisdizione potranno essere portati avanti, scongiurando, per quanto possibile, la ritardata trattazione dei procedimenti e il formarsi di arretrato;

considerato che i potenziali disagi che potrebbero per avventura derivare dal passaggio da un giudice all'altro vengono evitati attraverso un modello di supplenza basato sulle seguenti regole: il magistrato in supplenza dovrà, nei limiti del possibile e fatte salve le istanze delle parti e la concessione dei termini di legge, concludere la fase di procedimento assegnato nel proprio periodo; il magistrato in supplenza garantirà comunque la trattazione delle urgenze; il magistrato al termine del proprio periodo renderà al collega entrante una sorta di passaggio di consegne; verrà tenuto un calendario comune.

considerato che, in via eccezionale, alcuni procedimenti di famiglia ex ruolo dott. Fabbro, coinvolgenti minori e particolarmente delicati per la accesa e prolungata conflittualità tra le parti e per la sussistenza di un concreto pregiudizio per i minori stessi, verranno temporaneamente assegnati ai giudici della sezione famiglia, in quanto tale limitata assegnazione può essere assorbita senza creare arretrato e senza ritardare i procedimenti;



considerato che, invece, le controversie relative al residuale ruolo ex dott. Fabbro diverso da famiglia e minori, esclusi i (n. 4) procedimenti ultratriennali (che dovranno essere comunque celermente trattati dai supplenti al pari di quelli di famiglia e minori: nn. 4305/13, 3461/13, 4573/13 e 4865/13), avendo ad oggetto materie, pur sempre rilevanti, ma in qualche modo e di regola recessive rispetto a quelle, appunto, di famiglia e minori, potranno essere organizzate, fatte salve le urgenze, in modo tale da fissare udienza avanti la dott.ssa Antonini, dopo che i giudici supplenti avranno comunque svolto gli incombeni previsti dal rito (ad es. concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. aut similia);

preso atto del consenso prestato dai magistrati coinvolti nella supplenza;

considerato che l'imminente cessazione del dott. Fabbro dalle funzioni di componente della prima sezione civile e la delicatezza degli affari in questione conducono a dare immediata esecutività alla variazione;

DISPONE

l'assegnazione temporanea al posto lasciato vacante dal dr. Fabbro nel periodo intercorrente fra il 12.5.2017 e il 1.11.2017 dei seguenti magistrati:

1° periodo: dal 15.5.17 al 17.6.17: dr.ssa Alessia Bisceglia, con l'udienza collegiale del 25.5.2017 (l'ulteriore udienza collegiale dell'8.6.2017 verrà presieduta dal Presidente dr. Corder in sostituzione del dr. Fabbro).

2° periodo: dal 19.6.2017 al 22.7.2017: dr.ssa Giovanna Mullig, con l'udienza collegiale del 6.7.2017 (l'ulteriore udienza collegiale del 20.7.2017 verrà tenuta dal dr. P. Milocco dato che nel suo periodo non vi sono udienze collegiali con assegnazione di procedimenti).

Dal 24.7.2017 al 31.8.2017: v. tabelle periodo feriale.

3° periodo: dal 1.9.2017 al 7.10.2017: dr.ssa Raffaella Gigantesco, con l'udienza collegiale del 5.10.2017.

4° periodo: dal 9.10.2017 al 1.11.2017 : dr. Paolo Milocco.

Per l'udienza collegiale del 2.11.2017, in mancanza di altri componenti, ove la dr.ssa Antonini non abbia ancora preso possesso dell'ufficio, il collegio sarà integrato dalla dr.ssa Mullig.

Per quanto attiene ad alcuni procedimenti particolarmente urgenti e delicati - in materia di famiglia e minori - nei cui confronti è necessario garantire, in via eccezionale, la trattazione da parte dei giudici del settore famiglia, se ne dispone l'assegnazione temporanea ai seguenti magistrati, secondo il criterio di assegnazione automatica per anzianità in sezione famiglia, partendo dal Presidente, e salve astensioni:

dr. Pellizzoni: n. 2376/13 e n. 5758/14

dr.ssa Chiarelli : n. 3424/13 e 2919/13

dr. Carnimeo: n. 5378/13 e 6478/14



Per il resto come da parte motiva.

DISPONE

la variazione della tabella vigente nel senso sopra descritto e la si dichiara immediatamente esecutiva fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Giudiziario e/o del CSM

E tale variazione verrà ovviamente riprodotta, relativamente al periodo in questione, nella imminente segnalazione tabellare 2017/2019.

Si comunichi a tutti i giudici del Tribunale

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Trieste

Si comunichi al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste


Si comunichi p.c. alla Dirigente Amministrativa

Si comunichi p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Udine 4 maggio 2017

Il Presidente

dott. Paolo Corder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Corder', written over the typed name.